



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20210040925	
Data	01-07-2021	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 610 - 2021	

OGGETTO:

D.LGS. 152/06 E SMI, ART. 208. RINNOVO AUTORIZZAZIONE UNICA AL DEPOSITO PRELIMINARE [D15], MESSA IN RISERVA [R13] RECUPERO [R3] [R12], DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI -DITTA GENOVA MACERI SRL- SERRAVALLE SCRIVIA.

Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Servizio Gestione Rifiuti

Il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale.

Vista la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza.

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici.

Visto l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 41/14095 del 05.03.2020 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente.

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 54 del 30/03/2020 Prot. n. 19098 del 30/03/2020 e smi relativo alla proroga dell’incarico dirigenziale all’Ing. Claudio Coffano.

Visto l'Ordine di Servizio del Dirigente della Direzione Ambiente OSAP2 3-2020 del 09.04.2020 avente a oggetto “Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale assetto organizzativo interno, collocazione personale e assegnazione specifiche responsabilità”, successivamente modificato con Ordine di Servizio OSAP2 4-2020 del 29.04.2020;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” ed in particolare gli articoli 36 e 50.

Visto l’art. 3 della L.R. n. 1 del 10.01.2018 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7”;

Vista la L.R. n. 23 del 29/10/2015 riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.

Visto il D. Lgs. 14/03/2014 n. 49 "Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) Attuazione Direttiva 2012/19/UE.

Visto il DM Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.

Visto il DM Ambiente 5 aprile 2006 n. 186 che ha introdotto modifiche al DM Ambiente 5 febbraio 1998.

Vista la DGR n. 20-192 del 12 giugno 2000 e s.m.i. riportante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Visto il D.Lgs. 151/2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

Visto il Regolamento UE n. 333/2011 del 31/03/2011 recante criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Visto inoltre il Regolamento UE 715/2013 recante criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Visto il D.M. 22 settembre 2020 n.188 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184 - ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale **DDAP2 - 107 – 2020** del **07/02/2020** avente protocollo n. **20200007972**, la Provincia di Alessandria ha autorizzato la Ditta Genova Maceri S.r.l. avente sede legale in Genova - Via Rossetti 112/R ed operativa in Serravalle Scrivia – Via Cassano 112 per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ;

Vista l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione di cui sopra, presentata in data 11/12/2020, prot. Prov. AL n. 69926 del 14/12/2020, dalla Ditta Genova Maceri S.r.l. avente sede legale in Genova - Via Rossetti 112/R ed operativa in Serravalle Scrivia – Via Cassano 112 ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ,

Considerato che, a seguito dell'istanza di cui sopra, in data 18/12/2020 Prot. Prov. AL n. 71482, veniva comunicato l'avvio del procedimento e veniva convocata la Conferenza dei Servizi in data 28/01/2021, comunicando, tra l'altro, agli Enti ed ai Servizi Provinciali interessati :

- che trattandosi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ogni altro visto, parere, autorizzazione e concessione di organi regionali, provinciali e comunali rilasciati alla Ditta Genova Maceri S.r.l. dagli Enti o dai Servizi Provinciali interessati deve essere integrato nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'Art. 208 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- che, visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, in caso di mancata trasmissione di parere preventivo o di mancata espressione di parere verbale in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'articolo 49 lettera E del D.Lgs 78/2010 a modifica dell'articolo 14 ter della Legge 241 del 07/08/1990, si considera l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

Vista la nota trasmessa dalla ditta Genova Maceri srl in data 25/01/2021 prot. Provincia di Alessandria n.4516 del 26/01/2021 recante la richiesta di sospensione del procedimento e spostamento della suddetta Conferenza dei Servizi a seguito della recente nomina del consiglio di amministrazione al fine di poter produrre la documentazione societaria aggiornata; Richiesta accolta con nota prot. Provincia di Alessandria n.4203 del 25/01/2020;

Vista la documentazione integrativa relativa alle variazioni societarie trasmessa dalla ditta Genova Maceri srl (prot. Provincia di Alessandria n.9988 del 18/02/2021);

A seguito del ricevimento della documentazione di cui al punto precedente, con nota prot. Provincia di Alessandria n. 10249 del 18/02/2021 si è proceduto al riavvio del procedimento ed alla riconvocazione della Conferenza dei Servizi per le esigenze in oggetto il giorno Lunedì 1 MARZO 2021 alle ore 10.30 con il seguente ordine del giorno: *“Istanza di rinnovo e modifica non sostanziale autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152 del 03/04/2006 e smi .*

Visto l'esito della I Conferenza dei Servizi tenutasi in data 01/03/2021 presso la Provincia di Alessandria il cui verbale prot. n. 14697 del 11/03/2021 si richiama integralmente sebbene non allegato al presente atto;

Considerato che nella suddetta Conferenza dei Servizi, alcuni Enti coinvolti hanno espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione mentre altri hanno richiesto alcuni chiarimenti ed integrazioni e pertanto, viste le criticità emerse riferite all'istanza presentata si è reso necessario sospendere il procedimento in funzione dell'ottenimento delle succitate integrazioni e poi convocare una seconda Conferenza dei Servizi;

Vista la nota trasmessa dalla ditta Genova Maceri srl in data 08/04/2021 prot. Provincia di Alessandria n.21273 del 09/04/2021 recante la richiesta di ulteriore proroga per la presentazione delle integrazioni con contestuale mantenimento della sospensione del procedimento in quanto era in corso la definizione delle

procedure per la produzione di EoW di carta e cartone ai sensi del nuovo DM 155/2020; Richiesta accolta con nota prot. Provincia di Alessandria n.20873 del 08/04/2021;

Vista la documentazione relativa alle integrazioni richieste in sede di I Conferenza dei Servizi trasmessa dalla ditta Genova Maceri srl in data 13/05/2021(prot. Provincia di Alessandria n.30473 del 14/05/2021);

Considerato quindi che con nota Prot. Prov. AL n. 30594 del 17/05/2021 veniva convocata la II Conferenza dei Servizi in data 10/06/2021, comunicando, tra l'altro, agli Enti ed ai Servizi Provinciali interessati :
Richiamato l'articolo 49, lettera E, del D.Lgs 78/2010 a modifica dell'articolo 14 ter della Legge 241 del 07/08/1990, che, visto il carattere decisorio della Conferenza dei Servizi, per quanto concerne gli Enti e i Servizi Provinciali invitati, in caso di mancata trasmissione di parere preventivo o di mancata espressione di parere verbale in sede di Conferenza dei Servizi, si considererà l'assenso dell'Amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata;

Visto l'esito della II Conferenza dei Servizi tenutasi in data 10/06/2021 presso la Provincia di Alessandria il cui verbale prot. n. 37581 del 17/06/2021 si richiama integralmente sebbene non allegato al presente atto;

Richiamati quali parte integrante della Determinazione Dirigenziale, anche se non allegati, tutti i pareri emessi dagli Enti interessati;

Considerato inoltre che alcuni Enti o Servizi provinciali non hanno trasmesso il proprio parere tecnico di competenza finale oppure avevano già espresso proprio parere positivo in merito in sede di I conferenza dei servizi;

Vista la nota prot. Gestione Acqua S.p.a.11-U- 2016 – 1002 del 14/11/2016 ad integrazione della nota prot. n. 657 del 01/04/2011 per l'approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne prot. n. 657 del 01/04/2011 già rilasciata alla ditta Ditta Genova Maceri S.r.l. dal gestore della rete fognaria Gestione Acqua S.p.a. ribadita con nota prot. Provincia di Alessandria n. 87722 del 27/12/2017;

Dato atto che il Dirigente dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti norme di legge, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Letto l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

Di AUTORIZZARE ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., la Ditta Genova Maceri S.r.l. avente sede legale in Genova - Via Rossetti 112/R ed operativa in Serravalle Scrivia – Via Cassano 112 – Partita IVA 01148310103 nella persona del Legale Rappresentante Pedrini Paolo nato a Zeri (MS) il 20/08/1934 residente a Genova Via Pirandello 8/1- C.F. PDRPLA34M20MJ69A per attività di deposito preliminare [D15] e messa in riserva [R13] recupero [R3] [R12] di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 208 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. riportati nell'allegato A E B “elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi all'impianto e relative operazioni di deposito preliminare, messa in riserva e recupero dei rifiuti (allegati B e C parte IV D.Lgs.152/06 e smi)”, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, oltre che secondo le modalità indicate nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza Prot. Prov. AL 125456 del 29/09/2010 e s.m.i.. Tale

documentazione tecnica, anche se non allegata, si richiama quale parte integrante della presente ,nel rispetto della normativa vigente e delle seguenti prescrizioni:

1. Di integrare nella presente autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e smi i seguenti atti:

Nota prot. n. 657 del 01/04/2011 già rilasciata alla ditta Ditta Genova Maceri S.r.l. dal gestore della rete fognaria Gestione Acqua S.p.a. avente ad oggetto “*Approvazione del piano prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne- Regolamento regionale 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i.*” e nota prot. Gestione Acqua S.p.a.11-U- 2016 – 1002 del 14/11/2016 e nota prot. Provincia di Alessandria n. 87722 del 27/12/2017;

2. Di vincolare la presente autorizzazione al rispetto della normativa vigente e delle seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

PUNTO A) – Allegati.

I cinque allegati individuati con le lettere A, B, C, D, E, formano parte integrante del presente atto ed il loro contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Gli allegati A,B,C,E sono costituiti dalla documentazione presentata dalla ditta istante nel corso dell'istruttoria, e rappresentano oggetto delle valutazioni positive finali degli Enti e dei Servizi Provinciali competenti sulla base della quale viene rilasciata la presente autorizzazione.

L'Allegato D è costituito dai documenti di Approvazione Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, contenenti le prescrizioni del caso, rilasciati da Gestione Acqua S.p.a. alla Ditta Genova Maceri S.r.l., ed acquisiti come allegato del presente provvedimento in quanto trattasi di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 6) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., che deve essere integrata con ogni altra autorizzazione rilasciata alla Ditta Genova Maceri S.r.l. da altri Enti o dai Servizi Provinciali interessati;

Allegato A – elenco codici CER indicante le operazioni alle quali possono essere sottoposti i rifiuti, ai sensi degli Allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con indicazione delle aree di stoccaggio (riferite alla planimetria di cui all'Allegato C) e dei quantitativi di messa in riserva massima istantanea ed annuale espressi in peso.

Allegato B – planimetria generale dell'impianto recante indicazione delle aree di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Allegato C – schema di flusso relativo all'attività di deposito preliminare, messa in riserva scambio e recupero dei rifiuti.

Allegato D - nota prot. n. 657 del 01/04/2011 avente ad oggetto “*Approvazione del piano prevenzione e gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne- Regolamento regionale 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i.*” e nota prot. n.11-U- 2016 – 1002 del 14/11/2016 e nota prot. Provincia di Alessandria n. 87722 del 27/12/2017 rilasciate alla ditta Ditta Genova Maceri S.r.l. dal gestore della rete fognaria Gestione Acqua S.p.a..

Allegato E - Procedura da seguire da parte della ditta che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi del D.Lgs n° 152/2006 art 184-ter comma 2 e del D.M. 22/09/2020, n. 188, Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

PUNTO B) – Tipi e quantitativi di rifiuti da smaltire o recuperare.

- Il quantitativo totale massimo istantaneo di rifiuti ammesso alla messa in riserva è di 1710 (millesettecentodieci) tonnellate nel rispetto della attuale posizione antincendio e nel rispetto dei quantitativi disposti all'allegato I del DPR 151/2011 e del CPI vigente.
- Il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti ammessi in impianto è di 50.000 (cinquantamila) tonnellate.

La potenzialità massima giornaliera di recupero rifiuti R3 ed singoli quantitativi di messa in riserva istantanea R13 ed annuale sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A al presente atto. I singoli quantitativi di messa in riserva istantanea ed annuale sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A al presente atto.

Per quanto concerne l'attività R3 delle plastiche i quantitativi di rifiuti sottoponibili alle operazioni di recupero sono pari a 10 t./gg e 2400 t./anno fatti salvi i limiti quantitativi complessivi riferiti ai rifiuti plastici pari a 300 t./g e 10000 t/anno. Pertanto le altre attività di gestione dei rifiuti plastici avranno a disposizione quantitativi pari a 290 t./g e 7600 t./anno.

PUNTO C) – Requisiti tecnici , con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto alla nuova forma di gestione richiesta.

1) L'attività autorizzata deve essere svolta seguendo le modalità operative descritte nella documentazione tecnica presentata dalla ditta, fatte salve le prescrizioni contenute nel presente atto, ed assunta dalla Provincia di Alessandria ai seguenti protocolli:

- n. 125459 del 29.09.2010
- n. 16255 del 09.02.2011
- n. 95281 del 29/07/2011
- n. 25594 del 07/03/2013
- n. 61804 del 18/06/2013
- n. 16443 del 12/02/2014
- n. 22040 del 28/02/2014
- n. 22829 del 03/03/2014
- n. 44087 del 07/05/2014
- n. 55270 del 16/08/2016
- n. 73041 del 02/11/2016
- n. 50733 del 24/07/2017
- n. 75609 del 13/11/2017
- n. 84280 del 13/12/2017
- n. 14169 del 20/02/2018
- n. 51721 del 12/07/2018
- n. 25537 del 17/04/2019
- n. 41311 del 25/06/2019
- n. 77295 del 05/12/2019

- n. 78893 del 11/12/2019
- n. 5830 del 29/01/2020
- n. 69926 del 14/12/2020
- n. 71006 del 17/12/2020
- n. 3644 del 21/01/2021
- n. 9988 del 18/02/2021
- n. 30463 del 14/05/2021
- n. 30473 del 14/05/2021
- n. 36525 del 11/06/2021
- n. 36529 del 11/06/2021
- n. 37596 del 17/06/2021

Tale documentazione tecnica, anche se non allegata, si richiama quale parte integrante della presente autorizzazione. Il dettaglio delle operazioni di recupero autorizzate, cui possono essere sottoposti i singoli rifiuti individuati per codice CER, è specificato all' Allegato A .

Le modifiche della presente autorizzazione rispetto alla precedente Determinazione Dirigenziale **DDAP2 - 107 – 2020** del **07/02/2020** avente protocollo n. **20200007972** consistono in:

modifica dei quantitativi di messa in riserva istantanea di rifiuti di legno di cui ai codici CER 030101 – 030105 – 150103 – 170201 – 191207 – 200138 – 200201 che passano da 50t. a 200 t. senza però modificare il quantitativo annuo totale che resterà inalterato, modalità di stoccaggio in cumulo nel box dedicato;

Rinuncia all'operazione R3 per il CER 030307 - Rinuncia all'operazione R3 per il CER 160122 – Rinuncia all'operazione R3 per il CER 150109 – Mantenimento dell'attività R3 per il CER150203 solo per provenienza da attività pre-consumo come da DM 05/02/98 e smi; Inserimento procedura da seguire da parte della ditta che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi del D.Lgs n° 152/2006 art 184-ter comma 2 e del D.M. 22/09/2020, n. 188, Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; modifica planimetria (Allegato B) con inserimento del punto di conservazione dei campioni di carta e cartone recuperati in ossequio al DM 188/2020 .

La ditta Genova Maceri S.r.l. dovrà comunicare al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria, la messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata, corrispondente alla planimetria di cui all'Allegato B. L'avvio a regime dell'attività autorizzata nella configurazione definitiva potrà avere luogo soltanto dopo rilascio di apposito nullaosta da parte della Provincia di Alessandria. Durante il periodo di realizzazione dei lavori di adeguamento dell'impianto sopraccitati sono ammessi eventuali spostamenti delle aree di lavorazione, stoccaggio rifiuti e dei macchinari rispetto all'aspetto autorizzato e indicato nella planimetria di cui all'Allegato B, ma gli stessi dovranno avvenire in modo da non arrecare danno all'ambiente ed alla salute, e prima della loro messa in atto dovranno essere comunicati alla Provincia di Alessandria – Servizio Gestione Rifiuti.

2) L'attività autorizzata alla ditta consiste in:

- [R13] - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R12
- [R3] - riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
- [D15] deposito preliminare
- [R12] raggruppamento dei rifiuti ottenuti dalle operazioni di trattamento e separazione, con quelli ottenuti dalla selezione/cernita manuale, o direttamente in ingresso all'impianto

Le modalità di conduzione delle operazioni autorizzate vengono meglio specificate nello schema di flusso di cui all'allegato C "schema di flusso relativo all'attività di deposito preliminare, messa in riserva e recupero dei rifiuti".

I macchinari utilizzati nell'attività di gestione rifiuti, oltre a mezzi utilizzati per trasporto e caricamento, sono i seguenti :

- 1- trituratore marca BANO UNIMAC - mod. MAC1300 HP 75 – MATRICOLA N. 201/2000 ;
- 2- separatore magnetico tipo SMO 16-82-42 ;
- 3- rampa di carico e scarico rifiuti da piazzale marca ORI – mod. ORI 159/PP – MATRICOLA 5819 ;
- 4- due presse per carta, cartone, plastica, tessili di potenzialità oraria di circa 17-29 ton. ciascuna;
- 5- carrello Linde H30D, matr. 351H11008430;
- 6- carrello Still Rx 70-35 matr. 517304H00093;
- 7- carrello Still Rx 70-40 matr. 517331H00088;
- 8 - carrello Still Rx 70-35 matr. 517304H00159
- 9- pala Venieri VF7.63B matricola 25662;
- 10- pala Venieri VF3.63F matricola 25781;
- 11- rilevatore di radioattività GAMMA SCOUT n. 34840;
- 12- sistema di pesatura S/N L96700;
- 13- igienizzatore Vaporetto Lecoaspira;
- 14- cassoni scarrabili;
- 15- piccoli attrezzi manuali;
- 16- caricatore COLMAR modello 302 matricola n.7305
- 17- impianto di selezione costituito da nastro di carico, nastro trasportatore e dosatore con tappeto in gomma, nastro di selezione, piattaforma di selezione e cabina di selezione;
18. rilevatore ammoniaca AR8500 n. serie 3731195
- 19- escavatore cingolato DOOSAN DX63-3 matricola DHKCEAAYVK6002309

La modifica o la sostituzione dei sopraccitati macchinari deve essere preventivamente comunicata al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria al fine di stabilire se sussista o meno la necessità di modifica dell'atto autorizzativo.

L'operazione R12 consiste nel raggruppamento dei rifiuti ottenuti dalle operazioni di trattamento e separazione, con quelli ottenuti dalla selezione/cernita manuale, o direttamente in ingresso all'impianto. Il raggruppamento deve essere finalizzato all'attribuzione a partite di rifiuti, omogenee per provenienza e per caratteristiche merceologiche, di un codice CER univoco per il successivo avvio a recupero finale presso soggetti debitamente autorizzati. Il raggruppamento dei rifiuti deve inoltre essere effettuato in maniera tale che gli impianti di recupero finale, ai quali sono destinati i rifiuti in uscita dallo stabilimento, siano comunque autorizzati a ricevere anche i singoli codici CER oggetto del raggruppamento. Lo stoccaggio dei rifiuti già sottoposti a raggruppamento, in attesa di essere avviato alle successive operazioni di recupero presso soggetti terzi, non deve superare la durata massima di giorni 90 (novanta).

L'operazione R13 consiste nella messa in riserva dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12, sia che queste avvengano all'interno dello stabilimento della Ditta GENOVA MACERI S.R.L. che presso soggetti terzi regolarmente autorizzati.

Nelle suddette operazioni sono ricomprese inoltre le attività di riduzione volumetrica, la cernita e selezione, anche manuale, quando da tali operazioni non si ottengano materie prime secondarie (MPS) conformi ai

dettami del DM 05.02.1998 e s.m.i.

L'operazione R3 consiste nel riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi.

L'operazione D15 consiste nel deposito preliminare dei rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da D1 a D14, presso soggetti terzi regolarmente autorizzati.

Tali operazioni dovranno essere condotte esclusivamente presso le aree e postazioni di lavoro all'uopo identificate in planimetria generale dell'impianto, assunta quale allegato B al presente provvedimento.

PUNTO D) – Precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale.

1 - I rifiuti non possono essere stoccati per un periodo eccedente i mesi 12 fatto salvo quanto indicato al punto F (rifiuti costituiti da derrate alimentari scadute).

2 – L'attività di deposito, stoccaggio e trattamento dei rifiuti dovrà essere svolta all'interno del capannone industriale e delle aree meglio individuate **all'allegato B “planimetrie generali dell'impianto recanti indicazioni delle aree di stoccaggio, recupero e deposito temporaneo dei rifiuti”**.

3 – L'area impermeabilizzata sulla quale deve essere svolta l'attività autorizzata deve essere oggetto di continua manutenzione tale da garantire le condizioni di allestimento iniziali.

4 – I contenitori eventualmente utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono avere caratteristiche tecniche adeguate al loro utilizzo, devono essere provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, di idonei mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; gli stessi contenitori se riutilizzati per contenere tipologie diverse di rifiuto, devono essere opportunamente bonificati. Il deposito di rifiuti liquidi deve avvenire in idonei contenitori a tenuta, posti su adeguati bacini di contenimento, aventi le caratteristiche riportate nella documentazione tecnica allegata all'istanza.

5 – Allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, tutti i contenitori e le aree di stoccaggio devono essere contrassegnati con etichette o targhe indicanti il codice CER e la descrizione del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

6 – Le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere localizzate nel rispetto di quanto riportato nell'allegato B alla presente autorizzazione. I rifiuti devono essere stoccati in maniera tale da evitare miscelazioni accidentali e raggruppamenti non previsti dalla presente autorizzazione.

7 – Al fine di evitare l'accesso ai non addetti ai lavori, la sede operativa, ed in particolare il capannone industriale dove è ammesso lo svolgimento dell'attività, deve essere tenuta adeguatamente chiusa sia nelle ore notturne che in caso in assenza del personale.

8 – La ditta deve adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di polveri e di odori nell'ambiente circostante e negli ambienti di lavoro.

9 – La procedura di ammissione ed accettazione dei rifiuti all'impianto dovrà rispettare quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza ed assunta con prot. n. 16255 del 09.02.2011 e prot. 125459 del 29.09.2010 e prot n. 41311 del 25/06/2019, si rimanda inoltre a quando indicato nella stessa documentazione tecnica qualora si venissero a riscontrare conferimenti non

corretti, per cui si renda necessario adottare specifici protocolli di “quarantena” e restituzione al produttore/detentore dei rifiuti conferiti impropriamente.

In particolare per quanto riguarda il controllo delle emissioni odorigene la ditta dovrà rispettare la seguente procedura:

All'ingresso del carico dei rifiuti che possono dare origine ad emissioni odorigene, una volta effettuata la pesatura, si procederà con l'apertura del cassone del mezzo di trasporto nell'area destinata allo scarico.

Se già in questa fase il personale dell'impresa dovesse avvertire emissioni di odori, anche mediante utilizzo del rilevatore ammoniacca AR8500 n. serie 3731195 il carico verrà respinto, altrimenti si procederà con lo scarico dello stesso e ad una valutazione da parte del personale addetto.

A questo punto le possibilità saranno le seguenti:

- 1) nessun odore avvertito: si può procedere con l'accettazione del carico e con le consuete operazioni di stoccaggio/lavorazione;
- 2) viene percepito solo un lieve odore: trattamento con BIO-AIR CONTROL per poi procedere con le operazioni di stoccaggio/lavorazione;
- 3) viene percepito un odore persistente: in prima battuta si procederà con la ricerca dell'eventuale causa di emissioni odorigene, al suo isolamento ed allontanamento nel caso in cui dovesse essere rinvenuta (ad esempio potrebbe essere una balla di materiale particolarmente sporco) ed al trattamento della restante parte del carico con BIO-AIR CONTROL. Nel caso in cui l'emissione di odore non sia imputabile ad una parte del carico precisamente individuabile, si procederà con il trattamento di tutto il carico con BIO-AIR CONTROL. Se anche il trattamento non dovesse risolvere il problema, si provvederà ad inviare a stoccaggio i rifiuti in area dedicata per poi allontanarli dall'impianto in un tempo di 48 ore dall'ingresso del carico, aumentabili fino a 72 ore a ridosso del fine settimana o di festività. In attesa dell'allontanamento i rifiuti continueranno ad essere trattati con una soluzione acquosa con concentrazione 1.5% del prodotto BIO-AIR CONTROL e posizionati in una zona chiaramente identificata e separata dagli altri rifiuti (nell'area autorizzata il più possibile distante dai recettori più vicini). Il trattamento non verrà eseguito nel caso in cui lo stoccaggio dovesse essere effettuato all'interno di cassoni scarrabili chiusi / coperti.

Il trattamento con il prodotto commerciale BIO-AIR CONTROL dovrà avvenire secondo le modalità riportate di seguito:

- 1) mesi freddi (T massima <math><10^{\circ}\text{C}</math>) verrà eseguito un trattamento sul rifiuto in ingresso e con una soluzione acquosa con concentrazione 0.5% con a scopo cautelativo
- 2) mesi intermedi con temperature massime inferiori ai 25°C verrà eseguito un trattamento sul rifiuto in ingresso con una soluzione acquosa con concentrazione 1%
- 3) mesi caldi con temperature massime superiore ai 25°C verrà eseguito un trattamento sul rifiuto in ingresso con una soluzione acquosa con concentrazione 1.5% ed un trattamento giornaliero sul rifiuto in stoccaggio con una soluzione acquosa con concentrazione 1%.

10 - Per quanto concerne la procedura di controllo radioattività per i rifiuti per i quali si rendono necessarie specifiche verifiche, si rimanda a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata all'istanza ed assunta con prot. n. 10274 del 30.07.2010, ed in particolare all'allegato. La strumentazione utilizzata per la tipologia di controlli citati (rilevatore radioattività marca HOCHSCHULE MANNHEIM modello GAMMA

SCOUT N. 34840), dovrà essere sempre presente presso la sede dell'impianto e si dovrà verificarne periodicamente il corretto utilizzo.

11 – Qualora si dovessero verificare eventuali emergenze all'interno dell'impianto, dovranno essere immediatamente attivate le procedure indicate nella relazione tecnica presentata dalla Ditta ed assunta agli atti dalla Provincia di Alessandria con nota prot. n. 125459 del 29.09.2010. Copia di detta relazione deve essere sempre conservata presso l'impianto a disposizione degli Enti di controllo e del personale operativo. Tale relazione tecnica, anche se non allegata, si richiama quale parte integrante della presente autorizzazione.

12 – La ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)".

Dovrà inoltre essere rispettato quanto espressamente contenuto nell'atto di approvazione del citato Piano di Prevenzione e Gestione rilasciato dal Gestore della Pubblica Fognatura – GESTIONE ACQUA S.p.A. – con proprio atto n. prot. 657 del 01.04.2011 e nota prot. n.11-U- 2016 – 1002 del 14/11/2016;

13 – L'impianto e l'attività devono essere conformi a quanto stabilito dalla normativa antincendio, al C.P.I. prot n. 13979 del 22/12/2014 ed eventuali s.m.i..

Per le attività ricadenti nella sopra citata normativa, ma non ricomprese nel C.P.I. succitato (ad es. depositi di carta, plastica, pneumatici, cavi, legno, ecc.), è fatto obbligo il rispetto dei limiti imposti dal D.P.R. 151/2011 , fatto salvo il rilascio di specifico provvedimento da parte del Comando VVFF.

Si precisa che la normativa in materia antincendio prevale giuridicamente rispetto al presente provvedimento e che, in caso, di eventuale contrasto con le limitazioni sopra indicate, si applicano i quantitativi previsti dalla normativa nazionale. Inoltre, per ulteriori eventuali limitazioni previste dal D.P.R. 151/2011 , in base ai materiali trattati in azienda ed all'attività svolta, si deve fare riferimento al suddetto decreto e alla normativa vigente in materia di antincendio;

14 – La Ditta deve garantire la regolare pulizia delle superfici interne oggetto di attività di deposito e di trattamento di rifiuti, e le medesime superfici impermeabilizzate dovranno essere mantenute in condizioni di efficienza e di buono stato;

Dovrà essere garantito il mantenimento in buono stato anche delle superfici impermeabilizzate esterne al capannone, ove è ammesso lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti, aree che comunque sono interessate dalla viabilità dei mezzi in ingresso ed in uscita.

15 – L'intera area di deposito deve essere **trimestralmente** disinfestata e derattizzata, e le relative modalità di esecuzione dovranno preventivamente essere concordate con i competenti uffici dell' ASL-AL.

16 – Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si richiama integralmente la Determinazione Dirigenziale n. D.D.A.A.2- 419- - 2010 – Prot. n. 163980 del 20.10.2010 relativa alla fase di Verifica di Compatibilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e dell'art. 10 L.R. 40/98 con la quale la ditta è stata esclusa dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale, prevista dall'art. 12 della L.R. 40/98, con particolare riferimento alle prescrizioni in essa contenute.

17 – Per quanto concerne gli aspetti viabilistici, la ditta Genova Maceri dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. utilizzare esclusivamente l'accesso lato Serravalle per l'ingresso e l'uscita degli automezzi da e per la SP n.35 "dei Giovi" autorizzato con provvedimento ANAS n. 59 del 17/09/1998;
2. Tutte le manovre di svolta a sinistra devono essere vietate e per la qual cosa dovrà essere apposta apposita segnaletica verticale;
3. dovrà essere rimossa la segnaletica stradale verticale oggetto della precedenti prescrizioni
4. **La ditta Genova Maceri dovrà installare su ciascuna corsia della SP n.35 "dei Giovi" in avvicinamento al suddetto accesso, il segnale di fig. II 35 art. 103 del DPR 495 del 16/12/1992 corredato da pannello integrativo recante la scritta "uscita autocarri" e da un lampeggiante giallo alimentato a pannelli solari.**

Il posizionamento della segnaletica verticale prescritta dovrà essere concordato con il Responsabile del Reparto stradale n. 5 di Tortona.

Prima di mettere in pratica la prescrizione il proponente dovrà produrre alla Direzione Viabilità della provincia di Alessandria adeguata tavola progettuale con le installazioni richieste corredata dalla necessaria segnaletica verticale ed orizzontale;

la ditta Genova Maceri non potrà in nessun modo apporre limitazioni di uso a terzi della viabilità utilizzata in forza del contratto sottoscritto con il Sig. Bottazzi Luciano del Motel Giacomino.

PUNTO E) – Localizzazione dell'impianto.

L'attività di gestione rifiuti può essere svolta esclusivamente nelle aree censite al NCT foglio 3 mappale 73 e 155 del Comune di Serravalle S., all'interno dei capannoni industriali e sul piazzale asservito.

PUNTO F) – Metodo di trattamento e recupero.

L'attività autorizzata deve essere svolta oltre che nel rispetto dei dettami del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, e di quanto riportato nella documentazione tecnica a corredo dell'istanza depositata, anche nel rispetto della norma specifica di settore per le particolari tipologie di rifiuti che si intende ritirare:

- rifiuti di cui al cer 191212 (altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti compresi materiali misti, diversi da quelli di cui alla voce 191211) tale tipologia non potrà essere ritirata se originata dal trattamento di tritovagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati".

- rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

l'attività di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà avvenire conformemente anche al D.Lgs. 151/2005 e s.m.i. In particolare l'area di deposito dei RAEE dovrà essere sempre mantenuta in efficienza secondo quanto prescritto all'allegato 2 del medesimo decreto, mentre la gestione dei rifiuti in ingresso deve avvenire secondo quanto riportato all'allegato 3 (adozione di sistemi di movimentazione "non distruttivi" atti ad evitare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose e favorire le successive operazioni di trattamento e recupero, verifica della possibile presenza di materiali radioattivi in ingresso all'impianto, garanzia di stoccaggio al coperto delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi di smontati e dei materiali destinati al recupero, etc.).

Presso l'impianto non è ammesso il trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze lesive per l'ozono (ad es. frigoriferi), ma ne è consentita unicamente la messa in riserva (R13);

- rifiuti costituiti da derrate alimentari scadute - sfalci e potature ramaglie e simili:

La gestione dei **rifiuti costituiti da derrate alimentari scadute** deve essere condotta anche conformemente alle modalità previste da D.Lgs. 95/1992 e D.M. 392/1996, in particolare secondo i limiti di cui all'art. 2 del medesimo decreto; tali tipologie di rifiuto non possono essere tenute in messa in riserva e/o deposito

preliminare per un periodo superiore a giorni 7 (sette), possono essere tenuti in messa in riserva e/o deposito preliminare solo rifiuti secchi e non putrescibili e dovranno essere stoccati in contenitori chiusi/coperti. Non potranno essere tenuti in messa in riserva e/o deposito preliminare rifiuti contenenti sottoprodotti di origine animale. La gestione dei **rifiuti costituiti da sfalci e potature ramaglie e simili prevede che** tali tipologie di rifiuto non possano essere tenute in messa in riserva e/o deposito preliminare per un periodo superiore a giorni 7 (sette) nel periodo estivo e per un periodo superiore a giorni 14(quattordici) nel periodo invernale. Il conferimento di tali tipologie ad impianti che effettuano recupero energetico deve avvenire in qualità di rifiuto tramite utilizzo di fir.

- rifiuti contenenti amianto:

Non è ammesso il conferimento presso l'impianto di rifiuti contenenti amianto

- rifiuti costituiti da rottami edili da costruzione e demolizione

In riferimento ai rifiuti da costruzione e demolizione, la ditta deve attenersi alle modalità operative di seguito riportate:

- *I rifiuti individuati con CER 101311 (operazione R13) – CER 170101 (operazione R13) – CER 170102 (operazione R13) – CER 170103 (operazione R13) – CER 170802 (operazione R13) – CER 170107 (operazione R13) – CER 170904 (operazioni R12 e R13) – CER 170604 (operazioni R12 e R13) , devono essere dichiarati qualitativamente liberi da amianto prima di essere sottoposti alle operazioni di recupero. L'assenza di amianto deve essere certificata analiticamente da laboratorio qualificato o tramite metodologia MOCF (microscopio ottico a contrasto di fase) da laboratorio qualificato riconosciuto dal Ministero della Sanità.*
- *Nel caso di rifiuti provenienti da grandi cantieri (> 6.000 mc/9.000 ton) la verifica deve essere effettuata prima del conferimento all'impianto di recupero per lotti di rifiuto non superiori a 1.000 mc/1.500 ton. Copia della relativa certificazione analitica deve accompagnare i rifiuti all'atto del conferimento in impianto e successivamente deve essere conservata a disposizione degli organi di controllo unitamente ai FIR ed ai registri di carico/scarico rifiuti.*
- *Nel caso di rifiuti provenienti da piccoli cantieri (< 6.000 mc/9.000 ton) ovvero da conferimenti occasionali da parte di terzi la verifica può essere effettuata presso l'impianto di recupero dopo il conferimento, ma prima dell'avvio alla fase di trattamento (selezione riduzione volumetrica e vagliatura). La verifica deve essere effettuata per lotti di rifiuto non superiori a 500 mc/750 ton, ovvero ogni qual volta venga raggiunto il limite massimo di stoccaggio autorizzato se inferiore a quanto succitato. In caso di impianti autorizzati alla sola messa in riserva dei rifiuti la verifica deve essere effettuata, con la succitata cadenza, prima del conferimenti dei rifiuti ad impianti terzi autorizzati. La relativa certificazione analitica deve essere conservata a disposizione degli organi di controllo unitamente ai FIR ed ai registri di carico/scarico rifiuti.*
- *All'atto della messa in riserva i rifiuti provenienti da grandi cantieri devono essere tenuti separati dai rifiuti provenienti piccoli cantieri ovvero da conferimenti occasionali da parte di terzi e devono essere resi riconoscibili a mezzo di apposizione di idonea cartellonistica.*

- rifiuti tessili:

tali tipologie di rifiuto dovranno essere sottoposte alle operazioni di igienizzazione mediante l'attrezzatura individuata al punto C) 3 del presente atto ovvero qualora tali rifiuti non rispettino le specifiche di cui al punto 8.9.3 del D.M. 05/02/98 e smi quali carica aerobica mesolita<106/g. – streptococchi fecali<102/g. – salmonelle assenti su 20g di cui alla L. 19/08/2016 n. 166.

- rifiuti plastici:

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

al fine di ottenere materia prima da tali tipologie di rifiuto (R3) la ditta potrà trattare un quantitativo pari a 10 ton./gg ed un quantitativo annuo pari a 2400 ton./anno. Per quanto riguarda la possibilità di ottenere materia prima da tali tipologie di rifiuto (R3) la ditta potrà effettuare le operazioni di triturazione presso le aree A5 ed A12 ed utilizzare in maniera alternativa gli impianti già impiegati per le altre attività di recupero rifiuti situati in area A2 ed A12 ed in particolare: 1-tritratore marca UNIMAC - mod. MAC1300 HP 75 – MATRICOLA N. 201/2000 ; 2- separatore magnetico tipo SMO 16-82-42 ; 3- rampa di carico e scarico rifiuti da piazzale marca ORI – mod. ORI 159/PP – MATRICOLA 5819 ; 4 - impianto di selezione costituito da nastro di carico, nastro trasportatore e dosatore con tappeto in gomma,nastro di selezione, piattaforma di selezione e cabina di selezione; i rifiuti che potranno essere sottoposti direttamente ad R3 dovranno essere stoccati nell'area A7/parte della planimetria di cui all'allegato B e saranno quelli di cui si conoscono già le caratteristiche mediante effettuazione di omologa presso il produttore/detentore. Nel caso in cui tali informazioni non fossero ritenute esaustive o presenti la ditta dovrà effettuare analisi merceologiche e/o chimiche; lo stoccaggio di tali rifiuti dovrà avvenire in area A7/parte in attesa di analisi. Per i rifiuti che derivano dalle operazioni di selezione effettuate nell'impianto la ditta dovrà effettuare analisi merceologiche e/o chimiche a seconda della tipologia degli stessi. Sia i rifiuti che potranno essere sottoposti direttamente ad R3 che i rifiuti in attesa di analisi provenienti dall'esterno o dalle selezioni interne all'impianto dovranno essere identificati mediante etichettatura apposita.

I rifiuti in attesa di lavorazione e destinati a diventare materia prima dovranno essere stoccati nell'area A7/parte della planimetria di cui all'allegato B. il quantitativo di rifiuti ammessi alla messa in riserva presso quest'area è di 300 m.c. Tali rifiuti dovranno essere identificati presso l'area di stoccaggio mediante apposita cartellonistica riportante il CER appropriato.

I rifiuti lavorati ma non ancora analizzati dovranno essere stoccati nell'area A3 ed A8 in attesa della classificazione. Tali rifiuti dovranno essere identificati presso l'area di stoccaggio mediante apposita cartellonistica riportante la dicitura: “ rifiuti in attesa di analisi CER 191204” Le analisi sui rifiuti destinati a diventare materia prima dovranno essere svolte su lotti ben definiti per un quantitativo pari a 100 (cento) big bags da 2 (due) mc. Qualora il lotto venga ultimato senza il raggiungimento del numero massimo di big-bags di cui sopra dovranno essere svolte comunque le analisi di rito.

La produzione di materie prime riguarda la produzione di RPE di riciclo e RPP tipo A non caricato e RPP tipo B caricato.

L'RPE di riciclo deve contenere una matrice polimerica, costituita da polietilene in quantità maggiore o uguale all'80%; altri materiali (in quantità nel loro complesso minore o uguale al 10%) quali cariche, pigmenti ed additivi, impurità in quantità tali da non compromettere le caratteristiche di lavorabilità del RPE, polimeri compatibili con la matrice polimerica.

Ogni lotto di RPE deve essere corredato da una scheda informativa riportante le caratteristiche ed i rispettivi valori misurati di cui ai prospetti 1,2,3,4 delle Norme UNI 10667 -2:2010 a seconda della tipologia.

L' RPP tipo A non caricato deve contenere una matrice polimerica, costituita dal polipropilene in quantità maggiore o uguale al 90% altri materiali (in quantità nel loro complesso minore o uguale al 10%) quali cariche, pigmenti ed additivi, impurità in quantità tali da non compromettere le caratteristiche di lavorabilità del RPP, polimeri compatibili con la matrice.

L'RPP tipo B caricato deve contenere una matrice polimerica, costituita dal polipropilene nella quantità dichiarata dal produttore nella scheda del materiale, altri materiali quali cariche, pigmenti ed additivi, impurità in quantità tali da non compromettere le caratteristiche di lavorabilità del RPP, polimeri compatibili con la matrice.

Ogni lotto di RPP tipo A non caricato e tipo B caricato deve essere corredato da una scheda informativa riportante le caratteristiche ed i rispettivi valori misurati di cui ai prospetti 1,2 delle Norme UNI 10337 - 3:2011 a seconda della tipologia .

- **rifiuti di carta e cartone In riferimento alla messa in riserva [R13] e recupero di rifiuti di carta e cartone di cui ai codici CER 150101 – 150105 – 150106 – 200101 – 191201 – 030308 attraverso attività di recupero [R3] riferita ad attività end of waste ai sensi del D.M. 22/09/2020 n. 188, si inseriscono le seguenti prescrizioni :**
- *L'attività di recupero dei rifiuti da carta e cartone è finalizzata all'ottenimento di carta e cartone recuperati che cessano di essere qualificati come rifiuto qualora soddisfino tutti i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 22 settembre 2020 n.188.*
- *Sul rifiuto in ingresso devono essere effettuati i controlli previsti dal D.M. 22 settembre 2020 n.188 - Allegato 1 – parte b.*
- *Le modalità di gestione dei rifiuti di carta e cartone devono essere conformi a quanto previsto D.M. 22 settembre 2020 n.188 - Allegato 1 – parte b, nonché alla procedura redatta dalla ditta Genova Maceri ed acquisita agli atti del procedimento cui al protocollo Provincia di Alessandria n. 30463 del 14/052021 la quale viene inserita nella presente Determinazione Dirigenziale ed individuata come Allegato E.*
- *L'attività di recupero dei rifiuti di carta e cartone deve essere effettuata per lotti omogenei definiti come alla lettera c) art. 2 comma 1 del D.M. 22 settembre 2020 n.188, le cui dimensioni non possono superare il limite massimo prescritto per la messa in riserva del rifiuto stesso (100 ton).*
- *Ai sensi dell'art. 3 del D.M. 22 settembre 2020 n.188 i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'allegato 1 allo stesso decreto.*
- *Per ogni lotto di carta e cartone recuperato la ditta deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 5 del D.M. D.M. 22 settembre 2020 n.188, trasmettendo tramite PEC la dichiarazione di conformità al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria nonché ad ARPA. Gli eventuali certificati analitici e merceologici relativi ad ogni lotto devono essere univocamente riferibili al relativo campione previa apposita codificazione e conservati per almeno un anno unitamente agli stessi. Viene fatta salva l'applicazione dell'art. 6 commi 2 e 3 del D.M. 22 settembre 2020 n.188 in caso di registrazione EMAS ovvero di certificazione UNI EN ISO 14001.*
- *Fino all'avvenuta verifica della conformità di ogni singolo lotto, il volume dei rifiuti di carta e cartone in impianto deve essere ancora computato ai fini della determinazione del limite massimo di messa in riserva previsto per i rifiuti di cui al punto 1.1 del D.M. 05/02/98.*
- *La ditta è tenuta all'applicazione di un sistema di gestione della qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 900,1 certificato da organismo accreditato.*

- *Per quanto non espressamente previsto nelle presenti prescrizioni l'attività di recupero dei rifiuti di cui al punto 1.1 del D.M. 05/02/98 deve essere svolta in osservanza delle disposizioni stabilite dal D.M. 22 settembre 2020 n.188.*

PUNTO G) – Limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico - rumore.

Non previsti nella presente autorizzazione.

Si richiamano:

- il parere del Servizio Tutela Qualità dell'Aria della Provincia di Alessandria rilasciato con nota prot. n. 37174 del 15/06/2021;
- la documentazione tecnica allegata all'istanza depositata, già dettagliata al punto C) 1 al presente atto;

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IMPATTO ACUSTICO (articolo 3 comma 1 lettera e) DPR 59/2013 – comunicazione o nulla osta ex Legge 447/1995)

1) la Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico
- D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;

2) la Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune sede dell'impianto oggetto di autorizzazione verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

3) per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, la Ditta è tenuta al rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa di settore con particolare riguardo alla Legge 447/1995 ed alla Legge Regionale 52/2000, nonché alle prescrizioni della Legge 68/2015. In particolare l'attività oggetto della presente prescrizione tecnica è sottoposta al regime sanzionatorio indicato nelle leggi precitate.

PUNTO H) – Prescrizioni per operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito.

Il piano di emergenza, bonifica, messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino della sede operativa dovrà essere eseguito secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica presentata dalla ditta e protocollata dalla Provincia di Alessandria con nota prot. n. 125459 del 29.09.2010. Tale documentazione tecnica, anche se non allegata, si richiama quale parte integrante della presente autorizzazione.

PUNTO I) – Garanzie Finanziarie.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

E' fatto obbligo alla Ditta di presentare ovvero adeguare (qualora già in essere), ai sensi della L.R. 24/2002, della D.G.R. n.20-192 del 12/06/2000 e s.m.i., entro 60 gg. dalla notifica del presente provvedimento **apposita polizza assicurativa o fideiussione bancaria** quale garanzia finanziaria, a favore della Provincia di Alessandria, per le attività di gestione rifiuti autorizzate e per eventuali effetti negativi sull'ambiente da essa causati.

L'importo e le modalità di presentazione sono quelle previste dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.

PUNTO L) - Scadenza dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni, fatta salva ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalle vigenti leggi, ha **validità di anni 10 (dieci) a partire dalla data di notifica del presente provvedimento.**

La Ditta dovrà presentare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 l'istanza di rinnovo, almeno **180 giorni prima della scadenza.**

L'istante deve comunicare con preavviso di 30 giorni alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattarsi.

La presente autorizzazione è soggetta a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni di legge, delle normative tecniche o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento; **l'autorizzazione, in ogni caso, è subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia.**

Tale scadenza viene estesa a tutte le autorizzazioni che entrano a far parte del presente atto. Tutti i provvedimenti assorbiti dal presente atto e privi di scadenza, in assenza di modifiche a quanto già autorizzato/approvato, verranno nuovamente allegati tal quali al momento del rinnovo della presente Determinazione Dirigenziale.

La presente autorizzazione sostituisce integralmente la Determinazione Dirigenziale DDAP2 - 107 – 2020 del 07/02/2020 avente protocollo n. 20200007972.

L'istante deve comunicare con preavviso di 30 giorni alla Provincia di Alessandria e agli organi preposti al controllo la cessazione dell'attività di cui trattasi.

PUNTO L) – Altre prescrizioni.

1 - La Ditta deve comunicare alla Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente eventuali modifiche alla propria attività o eventuali cambiamenti di denominazione, ragione sociale, sede legale o legale rappresentante, salvo l'obbligo di richiedere nuove autorizzazioni ove necessario.

2 - La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione ex art. 208 Lgs. 152/2006 e s.m.i.. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative in materia di gestione dei rifiuti.

3 - L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale nuovo ed ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori del settore rifiuti. In tal caso gli eventuali atti di cui sopra dovranno essere assorbiti dal presente atto ai sensi dell'art. 208 comma 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Pertanto, visto tutto quanto sopra, la Ditta GENOVA MACERI S.r.l. dovrà provvedere a

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

presentare apposita istanza di modifica del presente atto, fatta salva diversa disposizione della Provincia di Alessandria.

4 - Qualunque evento successivo alla data della presente autorizzazione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi autorizzati comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

5 - Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

6 - Il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Resta comunque facoltà della Provincia disporre tutte le integrazioni necessarie a garantire il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Imposta di bollo assolta mediante una marca da bollo da Euro 16,00 recante identificativo n. **01191536982923** in possesso del soggetto titolare della presente autorizzazione.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO

(Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa,
esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
che attribuiscono pieno valore probatorio)